

N.12746/2011 R.G.



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

### ORDINANZA

Nella causa proposta, ai sensi degli artt. 152 d. lgs. 152/2003 e 414 ss. c.p.c., da Il Marmo s.r.l. assistita e difesa dall'avv. L. Giacomuzzi del foro di Verona

### CONTRO

Garante per la protezione dei dati personali assistito e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 marzo 2012;

Rilevato

Che, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha chiesto l'integrale riforma della ordinanza in data 04 ottobre 2011 con la quale la resistente le ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di euro 10.000,00 per la violazione dell'art. 13 del d. lgs. 196/2003;

che, in particolare, l'attrice ha chiesto che, in riforma del provvedimento impugnato, la sanzione venga rideterminata in misura pari alla riduzione massima del minimo edittale previsto, in considerazione delle circostanze di fatto che ha dettagliatamente illustrato nel ricorso;

che la presente controversia, rientra tra quella che, ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 5 del d.lgs. 1 settembre 2011 n.150, sono soggette al rito del lavoro, e quindi anche al disposto del primo comma dell'art. 420 c.p.c., non derogato dall'art. 6 sopra richiamato;

che tale norma, dopo le modifiche introdotte dalla L.183/2010 (c.d. collegato lavoro), prevede che: *"Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e*

*formula alle parti una proposta transattiva. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio".*

che è evidente come con tale disciplina, che ricollega precise conseguenze processuali al rifiuto della proposta transattiva eventualmente formulata dal giudice, il legislatore abbia inteso favorire la definizione, in via conciliativa, delle controversie soggette al rito del lavoro;

che a conferma della correttezza di tale conclusione va evidenziato come il legislatore, proprio con la riforma di cui al d. lgs. 196/2003, abbia anche voluto prevenire eventuali ritrosie da parte delle pubbliche amministrazioni a considerare le prospettive conciliative che dovessero emergere prima o nel corso del giudizio, avendo aggiunto all'art. 414 c.p.c un ultimo comma a mente del quale: *"La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave";*

che tale disposto ben può essere ritenuto applicabile anche alle autorità indipendenti quale è la resistente;

che, inoltre, non si ravvisano ostacoli all'applicazione delle sopra menzionate previsioni anche ai giudizi, come quello di specie, in cui si controverte non già della sussistenza dell'illecito amministrativo, e quindi dell'esistenza della potestà sanzionatoria in capo all'autorità che ha comminato la sanzione, ma della entità di quest'ultima;

che, infatti, la determinazione del *quantum* della sanzione tra un minimo ed un massimo costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, sebbene sia dibattuto in dottrina se si tratti di discrezionalità pura o di discrezionalità tecnica (l'art. 11 della L.689/1981, così come l'art. 164 bis d. lgs. 152/2003, fissano alcuni criteri ai quali tale discrezionalità deve ispirarsi);

che pertanto la valutazione che viene richiesta alla pubblica amministrazione, o all'autorità dotata di potere sanzionatorio, alla quale venga sottoposta una proposta conciliativa che individuasse la sanzione in misura diversa da quella determinata in sede di irrogazione richiede, sempre, l'esercizio di un potere discrezionale;

che tutto ciò premesso è opportuno sottoporre alle parti del giudizio una proposta conciliativa che prevede la riduzione della sanzione che è tenuta a pagare la ricorrente ad euro 6.000,00, con conseguente restituzione in favore della stessa del maggior importo versato;

che a tale quantificazione discende dalla considerazione che gli argomenti addotti dalla ricorrente, a sostegno dell'assunto sulla minore gravità dell'illecito da essa commesso, non sono peregrini;

che l'art. 164 bis d.lgs. 196/2003, consente di individuare, per i casi di minore di gravità, l'entità della sanzione in una somma ricompresa tra quella corrispondente al massimo della riduzione del minimo e quella pari alla massimo della riduzione del massimo;

che è opportuno che le parti valutino attentamente la presente proposta atteso che l'eventuale rifiuto che dovessero opporre, se ingiustificato, oltre a comportare un aggravio di spese per la necessità di proseguire il giudizio, costituirà elemento di valutazione ai fini della decisione, secondo quanto previsto dal già menzionato art. 420 primo comma c.p.c.;

**P.Q.M**

Visto l'art. 420 primo comma c.p.c. propone alle parti di definire la presente controversia mediante riduzione dell'importo della sanzione dovuta dalla ricorrente ad euro 6.000,00 e la conseguente restituzione da parte della resistente dell'importo, ulteriore a detta somma, che ha ricevuto in pagamento dalla e rinvia il procedimento all'udienza del **14 giugno 2012 h.10.00** per consentire ai procuratori delle parti di prendere posizione su tale proposta.

Verona 19 aprile 2012



Il Giudice

*[Signature]*  
Il Giudice  
Dott. Massimo Vaccari